



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 17/09

Dal 5 al 18 settembre 2009

SOMMARIO

Provvedimenti approvati

1. Agenzia delle entrate – Provvedimento del 14 settembre 2009: *dichiarazione riservata delle attività emerse.*
2. Agenzia delle entrate – Provvedimento del 4 settembre 2009: *interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.*
3. Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto del 30 luglio 2009: *Iva monofase sui trasporti.*
4. Agenzia delle entrate – Comunicato del 2 settembre 2009: *rimborsi Irap.*

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – *Bozza di circolare in materia di scudo fiscale.*

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Ordinanza del 1° settembre 2009, n.19076: *validità della notifica di accertamento.*
2. Corte di Cassazione – Sentenza del 19 agosto 2009, n.18487: *legittimazione a chiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di rivalsa.*
3. Corte di Cassazione – Ordinanza del 17 agosto 2009, n.18339: *accertamento sui conti correnti bancari.*
4. Corte di Cassazione – Sentenza del 6 agosto 2009, n.18020: *accertamento analitico-induttivo.*
5. Corte di Cassazione – Sentenza del 24 luglio 2009, n.17359: *accertamento e applicazione di percentuali di ricarico.*
6. Corte di Cassazione – Sentenza del 24 luglio 2009, n.17358: *distribuzione di utili in nero.*

Giurisprudenza di merito

1. Commissione tributaria provinciale di Modena – Sentenza del 5 maggio 2009, n.66: *termini di presentazione della dichiarazione integrativa.*

Provvedimenti approvati

1. Agenzia delle entrate – Provvedimento del 14 settembre 2009: *dichiarazione riservata delle attività emerse.*

È stato approvato il modello di dichiarazione riservata da utilizzare per la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (cd. "scudo fiscale"), come previsto dall'art.13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 (cd. "Manovra d'estate 2009").

2. Agenzia delle entrate – Provvedimento del 4 settembre 2009: *interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.*

A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6,8358 per cento in ragione annuale.

3. Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto del 30 luglio 2009: *Iva monofase sui trasporti.*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.208 dell'8 settembre 2009 (www.gazzettaufficiale.it), il decreto con cui vengono stabilite, a partire dal 1° ottobre 2009, alcune modifiche in tema di applicazione dell'Iva alla vendita di documenti di viaggio o di sosta, mediante l'abrogazione della precedente disciplina prevista dal decreto ministeriale del 5 maggio 1980. In particolare, con il decreto in commento viene previsto che:

- l'Iva dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è assolta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero di gestione dell'autoparcheggio, anche nei casi di intermediazione;
- l'Iva non va indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione (salvo che per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio che potranno ottenere il rilascio della fattura entro 90 giorni dalla richiesta);
- nel caso di trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato, gli obblighi Iva sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto stesso per l'intera prestazione di trasporto, e i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest'ultimo nei confronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di trasporto.

4. Agenzia delle entrate – Comunicato del 2 settembre 2009: *rimborsi Irap.*

L'Agenzia delle entrate rende noto che è stata disposta la proroga fino a data da destinarsi del termine di presentazione delle istanze di rimborso Irap, di cui all'art.6 del decreto legge 29 novembre 2008,



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 17/09

n.185 (cd. “Decreto anti-crisi”), al fine di individuare le soluzioni tecniche più idonee per eliminare alcuni inconvenienti connessi all’attuale meccanismo telematico di presentazione delle istanze stesse.

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Bozza di circolare in materia di scudo fiscale.

L’Agenzia delle entrate rende disponibile sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.it) la bozza della circolare sulla disciplina riguardante la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (cd. “scudo fiscale”), introdotta dall’art.13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 (cd. “Manovra d’estate 2009”).

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Ordinanza del 1° settembre 2009, n.19076: validità della notifica di accertamento.

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione ribadisce che la notifica di un atto giudiziario a una persona giuridica, ove venga eseguita nelle mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi, in ogni caso, validamente effettuata, in virtù sia del principio di validità della notifica a mani proprie del destinatario ex art.138 del cod. proc. civ., sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità. La Corte, inoltre, afferma che l’eventuale irregolarità della notificazione, eseguita direttamente nelle mani del legale rappresentante della società, senza previo tentativo di notifica dell’atto presso la sede legale della società, è sanata dalla circostanza che l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, in virtù del fatto stesso che è stato consegnato al legale rappresentante della società.

2. Corte di Cassazione – Sentenza del 19 agosto 2009, n.18487: legittimazione a chiedere il rimborso delle somme pagate a titolo di rivalsa.

La Corte di Cassazione afferma che, in tema di Iva, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria, ed eventualmente obbligato a restituire la somma pagata a titolo di rivalsa, è il soggetto cedente del bene, ovvero il prestatore del servizio, in ossequio agli artt.17 e 18 del Decreto Iva. Con la stessa sentenza, viene inoltre precisato che:

- il cedente non può opporre al cessionario che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all’Amministrazione finanziaria;
- solo il cedente ha titolo di agire per il rimborso nei confronti dell’Amministrazione, la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest’ultimo quanto versato in via di rivalsa.

3. Corte di Cassazione – Ordinanza del 17 agosto 2009, n.18339: accertamento sui conti correnti bancari.

La Corte di Cassazione afferma che, qualora si intenda vincere la presunzione di ricavi dei versamenti e dei prelevamenti bancari, di cui all’art.32 del dpr 29 settembre 1973, n.600, nonché la presunzione legale che dispensa l’Amministrazione finanziaria dal fornire qualunque prova sulla sua pretesa nel caso in cui la stessa disponga dei dati sui movimenti di denaro relativi ai conti correnti del contribuente, spetta al contribuente stesso provare che i versamenti sul conto corrente bancario sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili.

4. Corte di Cassazione – Sentenza del 6 agosto 2009, n.18020: accertamento analitico-induttivo.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione esclude che l’ufficio dell’Agenzia delle entrate possa ricostruire il reddito di una società utilizzando meramente il parametro delle statistiche di settore. Come peraltro già affermato in una precedente sentenza della Suprema Corte (cfr.: Cassazione del 14 maggio 2007, n.10960) in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riferimento all’accertamento analitico – induttivo del reddito di impresa, di cui all’art.39 del dpr 29 settembre 1973, n.600, i valori percentuali medi di settore rappresentano non tanto un “fatto noto” storicamente verificato sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito ex art.2727 cod. civ., ma piuttosto, il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei che fissa soltanto una regola di esperienza. Per questo motivo la Corte ritiene che tali valori in nessun caso possano giustificare presunzioni gravi e precise, indicando solo in via ipotetica la redditività attuale dell’impresa. Laddove non confortati da altre risultanze, quindi, essi si rivelano assolutamente inadeguati ad integrare i presupposti di cui all’art.39 cit..



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 17/09

5. Corte di Cassazione – Sentenza del 24 luglio 2009, n.17359: accertamento e applicazione di percentuali di ricarico.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna ad affermare che, in caso di accertamento a carico dell'impresa di ricavi maggiori di quelli denunciati, fondato sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita, qualora tra le percentuali di ricarico vi sia differenza, anche notevole, l'Amministrazione finanziaria deve procedere con il sistema della media ponderata (e non di quella aritmetica), tenendo conto del volume di vendite dei singoli prodotti.

6. Corte di Cassazione – Sentenza del 24 luglio 2009, n.17358: distribuzione di utili in nero.

La Corte di Cassazione afferma che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili, né il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati siano stati distribuiti ai soci.

Giurisprudenza di merito

1. Commissione tributaria provinciale di Modena – Sentenza del 5 maggio 2009, n.66: termini di presentazione della dichiarazione integrativa.

Con la sentenza in oggetto, la CTP di Modena interviene sulla annosa questione del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Al riguardo si ricorda che è dibattuto in giurisprudenza e in dottrina, se la scadenza per la presentazione della dichiarazione integrativa debba intendersi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo o, al contrario, entro il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per effettuare l'accertamento su quel periodo di imposta. La CTP di Modena, in questo caso, ha deciso circa la possibilità di integrare, a favore del contribuente, le dichiarazioni presentate entro il limite temporale dei quattro anni, così come previsto per le rettifiche a favore dell'Amministrazione finanziaria. L'unico effetto della correzione presentata oltre il termine della successiva dichiarazione dei redditi, afferma la Commissione, sarà quello di impedire che la maggiore imposta conseguente all'errore possa essere compensata.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore";

Il Sole 24-Ore;

Bigweb – Ipsa;

Sito ufficiale del Ministero delle Finanze www.finanze.it;

Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio www.minambiente.it;

Sito ufficiale del Ministero delle Attività produttive www.minindustria.it;

Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it